

1. PREMESSA

Nel presente documento, si intende per:

- "Chimia" e "Laboratorio": la società Chimia S.r.l., con sede legale in Bitonto (BA), S.P. 231, km 5+200, tel/fax 0803746412, partita IVA n. 06716420721, rappresentato ai fini del presente contratto da ANTONIO CIAMPI. Chimia S.r.l. opera secondo un Sistema di Gestione per la Qualità, in conformità alla norma UNI EN ISO 9001, è in possesso dell'accreditamento ACCREDIA in conformità alla norma UNI CE EN ISO/IEC 17025 (num. laboratorio 00936) ed è iscritto nel Registro Regionale dei Laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo (Num. Progr. 60P);
- "Cliente": il soggetto giuridico, pubblico o privato, che richiede a Chimia l'effettuazione di analisi chimiche e/o la prestazione di altri servizi;
- "Campione": un materiale od una sostanza da esaminare non rappresentativo di altri materiali o lotti.

Il rapporto tra Chimia S.r.l. ed il Cliente si intende finalizzato alla prestazione di servizi di analisi chimiche da parte di Chimia. Le presenti Condizioni Generali si applicano al rapporto in essere tra Chimia e il Cliente.

Con la definizione del contratto, si intendono integralmente accettate le presenti Condizioni Generali di Fornitura, fatte salve eventuali condizioni particolari, deroghe e/o integrazioni convenute tra Chimia e il Cliente in forma scritta.

La definizione del contratto è formalizzata mediante la sottoscrizione da parte del Cliente del Listino Prezzi in vigore o di eventuale offerta predisposta da Chimia. Costituisce altresì definizione del contratto l'invio di campioni presso il Laboratorio, successivamente alla presa visione, da parte del Cliente, delle presenti Condizioni Generali di Fornitura e del Listino Prezzi in vigore.

2. CONSEGNA DEI CAMPIONI AL LABORATORIO

Ove non sia diversamente convenuto in maniera espressa, il materiale da sottoporre ad analisi viene recapitato al Laboratorio a cura del Cliente o di un suo incaricato.

Il materiale da sottoporre ad analisi deve pervenire presso il laboratorio in quantità compatibili con le esigenze di analisi ed in idonei contenitori, secondo le indicazioni fornite e/o preventivamente concordate con il Laboratorio.

Il campione da analizzare deve riportare per iscritto, su etichetta o lettera accompagnatoria, le indicazioni necessarie alle attività di laboratorio (categoria merceologica, prove analitiche da eseguire) e tutte le informazioni che dovranno essere riportate sul rapporto di prova (numero di lotto, data di produzione, ecc.).

Il cliente è responsabile per eventuali inesattezze o carenze nelle indicazioni fornite al Laboratorio. In tal caso eventuali costi aggiuntivi e/o ritardi nella consegna dei servizi saranno a carico del Cliente.

Per qualsiasi modifica ed integrazione non risultante da richieste e/o da accordi scritti fanno fede le registrazioni effettuate dal Laboratorio.

Su richiesta del cliente il Laboratorio è disponibile a fornire informazioni sulle modalità di prelievo e conservazione dei campioni prelevati da parte del cliente stesso.

Inoltre, se richiesti, il Laboratorio potrà fornire idonei contenitori per il prelievo ed il trasporto dei campioni da parte del Cliente.

Il ritiro del materiale da esaminare presso il domicilio del Cliente (o presso altro luogo indicato dal Cliente) a cura di personale Chimia, o da esso incaricato, può costituire servizio aggiuntivo, oggetto pertanto di addebito separato rispetto al prezzo previsto dal Listino Prezzi vigente, che si intende espresso franco laboratorio.

Nel caso di ritiro come sopra, il Laboratorio garantisce che il trasporto avvenga secondo condizioni tali da assicurare la migliore conservazione delle caratteristiche chimiche e fisiche che il materiale presentava all'atto della sua presa in consegna.

In generale, le analisi hanno inizio entro il primo giorno lavorativo successivo all'accettazione del campione da parte del Laboratorio, fatto salvo l'onere del Laboratorio stesso di garantire idonei trattamenti di conservazione del campione.

Per "accettazione" si intende la presa in carico del materiale da sottoporre ad analisi da parte del Laboratorio.

Qualora il campione non rispondesse qualitativamente e/o quantitativamente ai requisiti previsti dai metodi impiegati, il Laboratorio si riserva di non procedere con l'accettazione del campione a suo insindacabile giudizio.

I campioni non ancora accettati, perché in attesa di ulteriori informazioni da parte del Cliente, vengono segregati in apposite aree atte a garantirne il migliore mantenimento delle condizioni chimico-fisiche e conservati per un massimo di 3 giorni lavorativi. Scaduto tale termine ed in assenza di informazioni da parte del Cliente, i campioni vengono smaltiti dal Laboratorio o conferiti a terzi per lo smaltimento.

3. CONSERVAZIONE DEL CAMPIONE E DEL CONTROCAMPIONE (O CAMPIONE DI RISERVA) – CAMPIONE RESIDUO

Dal momento del ricevimento del materiale da esaminare il Laboratorio ne garantisce la conservazione secondo modalità idonee a garantirne il migliore mantenimento delle condizioni chimico-fisiche. Salvo che non sia stato diversamente convenuto, Chimia acquista la proprietà del campione consegnato. Il Cliente non potrà quindi pretendere la restituzione dello stesso o di quanto ne resta dopo l'esecuzione delle analisi.

Quanto residua dai campioni sottoposti ad analisi (campione residuo) viene conservato per un periodo di 7 giorni dalla data di emissione del rapporto di prova, in relazione alla matrice ed alla natura delle prove richieste, salvo specifici accordi convenuti con il Cliente.

Gli eventuali controcampioni (o campioni di riserva) vengono conservati dal Laboratorio, secondo le stesse modalità di conservazione dei campioni residui.

4. ARCHIVIAZIONE DELLE REGISTRAZIONI RELATIVE ALLE PROVE EFFETTUATE

Il Laboratorio archivia tutte le registrazioni relative alle prove effettuate per un periodo pari a 4 anni, salvo differenti accordi convenuti con il Cliente.

5. RAPPORTI DI PROVA

Il Laboratorio è responsabile unicamente dei risultati analitici riferiti ai campioni oggetto di analisi. I rapporti di prova vengono emessi in unico esemplare e secondo le tempistiche definite in relazione a ciascuna tipologia di analisi e riportate sul Listino Prezzi.

Il formato del rapporto di prova è predefinito dal Laboratorio. Possono tuttavia essere emessi rapporti di prova secondo specifiche differenti, qualora il Cliente ne faccia richiesta.

I rapporti di prova vengono emessi, di norma, su carta intestata Chimia Srl.

Su richiesta del Cliente, i risultati di prova possono essere anticipati a mezzo fax o posta elettronica, esclusivamente a recapiti autorizzati dal cliente.

Salvo che non sia diversamente convenuto, i rapporti di prova in originale, firmati digitalmente, vengono inviati al Cliente via mail, agli indirizzi comunicati dal Cliente stesso.

Nel caso in cui venga richiesta una dichiarazione di conformità, salvo diverse intese con il Cliente, Chimia utilizza, quale regola decisionale, il confronto del dato analitico con il limite di legge, senza tenere conto dell'incertezza di misura associata, come previsto dal Reg. di Esecuzione 2022/2105, art. 9 comma 5.

E' vietata la riproduzione parziale dei rapporti di prova senza la preventiva autorizzazione scritta del Laboratorio.

Chimia è responsabile solo dei risultati contenuti nel rapporto di prova in originale. Eventuali cambiamenti (omissioni, cancellazioni, aggiunte) effettuati da terze parti costituiscono contraffazione e sollevano il Laboratorio da ogni responsabilità.

Chimia non ha responsabilità alcuna per eventuali danni di qualsiasi natura arrecati al committente o a terzi dovuti all'utilizzo dei risultati di prova, per i quali il committente dichiara espressamente di tenere indenne il laboratorio.

Chimia garantisce l'archiviazione e la conservazione dei rapporti di prova e dei dati grezzi relativi alle analisi effettuate per un periodo di almeno 4 anni dalla data della prova, secondo modalità previste dalla vigente normativa.

6. SUBAPPALTO DELLE PROVE

Il Laboratorio si riserva la facoltà di subappaltare a terzi, in parte o per intero, le attività di prova, per ragioni tecniche e/o logistiche. In tal caso, il Cliente ne sarà preventivamente informato e dovrà formalizzare per iscritto il proprio consenso.

Il Laboratorio è responsabile nei confronti del Cliente, delle attività cedute a terzi subappaltatori dei quali abbia verificato la competenza. Tale responsabilità decade qualora il Laboratorio terzo venga indicato dal Cliente stesso.

7. IDENTIFICAZIONE DEI METODI DI PROVA

I metodi di prova utilizzati dal Laboratorio sono riportati sul Listino Prezzi, in corrispondenza delle relative prove.

Su richiesta del Cliente, il Laboratorio fornisce ulteriori informazioni e/o chiarimenti sui metodi o sulle procedure utilizzate.

Il Sistema di Gestione del Laboratorio prevede il monitoraggio costante sullo stato di aggiornamento dei metodi adottati, al fine di ottimizzare il servizio offerto al Cliente.

8. ALTRE PRESTAZIONI CONNESSE AI RAPPORTI DI PROVA

Ogni altra richiesta del Cliente, in qualsiasi modo connessa all'emissione del rapporto di prova (quale, ad esempio: opinioni, interpretazioni, relazioni, commenti, confronti con limiti di legge e/o di capitolato), costituisce separata prestazione e può formare oggetto di separato addebito. Tutte le informazioni contenute nel rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al materiale sottoposto ad analisi e ai parametri analizzati, e non costituiscono ispezione e/o certificazione di prodotto.

9. SIGNIFICATO DELL'ACCREDITAMENTO ACCREDIA ED UTILIZZO DEL MARCHIO

Il laboratorio CHIMIA, al fine di garantire ai propri clienti la massima affidabilità e la competenza tecnica, ha conseguito l'importante risultato dell'accREDITamento rilasciato dall'ente nazionale ACCREDIA, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

L'accREDITamento ACCREDIA è relativo alle prove per le quali il laboratorio ha richiesto e ottenuto l'accREDITamento stesso. L'elenco aggiornato delle prove accreditate è disponibile presso il nostro laboratorio ed è consultabile direttamente sul sito internet di ACCREDIA (www.accredia.it).

Con l'accreditamento, ACCREDIA assicura la competenza tecnica del personale, l'adeguatezza delle attrezzature e delle apparecchiature e l'idoneità della struttura. ACCREDIA esegue periodicamente controlli a campione su tutte le prove oggetto dell'accreditamento e sul Sistema di Gestione del laboratorio.

I Rapporti di Prova che contengono risultati di prove oggetto dell'accreditamento saranno emessi con il marchio ACCREDIA. La presenza sui Rapporti di Prova del marchio ACCREDIA o di qualunque riferimento all'accreditamento non significa, in nessun caso, che ACCREDIA accetti la responsabilità per il risultato della prova, o per qualunque opinione o interpretazione che ne possa derivare, o che ACCREDIA dia l'approvazione ad un campione di prova o ad un prodotto.

Ai sensi del Regolamento per l'utilizzo del marchio ACCREDIA, RG-09, i clienti del laboratorio non possono utilizzare il marchio ACCREDIA o il riferimento all'accreditamento, né nella documentazione relativa ai prodotti analizzati né sui prodotti stessi. È ammesso allegare la copia del rapporto di prova.

Nel caso in cui il Cliente richieda esplicitamente un Rapporto di Prova, pur contenete prove accreditate, senza marchio e/o riferimento all'accreditamento, le attività saranno considerate come non accreditate.

10. RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA

Chimia Srl, nello svolgimento della propria attività e servizi, applica e ottempera a tutte le prescrizioni ed obblighi previsti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., limitatamente ai rischi connessi all'uso di attrezzature, impianti, disposizioni di sicurezza e quant'altro sia a qualsiasi titolo nella disponibilità giuridica (proprietà, comodato, locazione, etc.) di Chimia.

11. IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA DEI DATI

Chimia si impegna a non diffondere a terzi e a non utilizzare dati e informazioni dei Clienti di cui venga a conoscenza nell'espletamento del servizio affidato e a non diffondere in alcun modo i risultati delle attività analitiche, salvo diversi accordi preventivamente convenuti con il Cliente.

Qualora la comunicazione di informazioni riservate sia richiesta per legge o contrattualmente prevista, Chimia si impegna a informare il Cliente circa le informazioni fornite, a meno che ciò sia proibito dalle disposizioni normative vigenti.

12. RECLAMI

Il Laboratorio accetta reclami, di natura amministrativa (p.es. errore nella redazione del rapporto di prova) o di natura tecnica (p.es. dati analitici) in forma scritta che contengano la puntuale e motivata indicazione dei rilievi e delle eccezioni entro gli 8 giorni successivi alla data di ricevimento del rapporto di prova, considerato il tempo ragionevolmente necessario per l'inoltro dello stesso al Cliente e comunque non oltre i 30 giorni dalla data di emissione del Rapporto di Prova.

Eventuali reclami vanno indirizzati all'attenzione del Responsabile Qualità del Laboratorio, all'indirizzo mail info@chimialb.com. Chimia si impegna a dare risposta formale entro 3 giorni dal ricevimento della mail.

13. FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le parti in ordine alla interpretazione, esecuzione e cessazione del contratto in essere fra le stesse. sarà devoluta all'Autorità giudiziaria Ordinaria competente, foro di Bari.

Bitonto, 13 novembre 2025

CHIMIA S.r.l.

